SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1954

(14^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

del Vice Presidente PANNULLO

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazioni al regio decreto 21 dicembre 1933, n 1736, concernente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (833) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE					I	Pag.	1	17,	121,	12	22,	123,	126
Azara, rela	ιtο	re				117,	13	21,	123,	12	24,	125,	126
Семмі												123,	125
DE PIETRO ,	M	ini	sti	ю.	di	gra	zia	e	gius	tiz	ia	124,	125
Magliano													122
NACUCCHI													124
$\mathbf{Picchiotti}$													123
PIOLA .												121,	125
Romano .													124
SPALLINO						٠			121,	12	22,	123,	126

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Magliano, Marzola, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Picchiotti, Piola, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Papalia è sostituito dal senatore Petti.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, concernente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa det senatore Trabucchi: « Modificazioni al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, concernente disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AZARA, relatore. Onorevoli senatori, l'assegno bancario rientra nella grande categoria dei titoli di credito bancario ma ha tali caratteristi-

14^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

che proprie, per le quali, più che uno strumento di credito, è giustamente considerato uno strumento di pagamento. Per la sua riscossione non è, perciò, richiesta, anzi è esclusa l'accettazione del trattario, che deve essere sempre un banchiere, presso il quale, però, il traente deve avere una « provvista », cioè un fondo disponibile sul quale il banchiere possa, al momento della presentazione dello chèque, pagarne l'importo. Data la grande agevolazione che l'assegno bancario offre non soltanto ai commercianti ma a tutti coloro che hanno necessità di fare pagamenti anche da un luogo all'altro, l'assegno prese tale diffusione, che si sentì la necessità di regolarne la disciplina in una legge uniforme per 27 Stati, i quali firmarono, nel 1931, la Convenzione di Ginevra a tutti voi ben nota.

Ma la rapidità di circolazione dell'assegno bancario, e la fiducia che deve accompagnarlo, impone la necessità che il portatore abbia le maggiori garanzie di sicurezza, che sono, infatti, contenute nel testo della legge uniforme e, per noi, anche nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e in opportune disposizioni penali.

Il disegno di legge n. 833, d'iniziativa del senatore Trabucchi, cerca di evitare alcuni inconvenienti, sui quali il Ministero della giustizia aveva già richiamato l'attenzione degli organi competenti e si disponeva ad adottare o presentare ulteriori provvedimenti.

Il relatore ritiene che sia utile, con qualche emendamento, integrare il progetto Trabucchi, al fine, se non di eliminare (il che è difficile finchè esisteranno truffatori), almeno di impedire quanto più sarà possibile l'emissione di assegni a vuoto, che costituisce un grave attentato alla fede pubblica, getta discredito sul titolo e porta turbamento particolarmente nel mondo del commercio.

Avviene ora, purtroppo non di raro, che quando alla banca sia presentato per il pagamento un assegno mancante della indispensabile corrispondenza nella « provvista », si attende, qualche volta parecchi giorni, prima di compiere il dovere (imposto con sanzioni penali) di trasmettere immediatamente all'Autorità giudiziaria il corpo del reato, consistente nell'assegno protestato.

Gli istituti pancari si sono preoccupati cne la consegna immediata dei utolo all'Autorita giudiziaria, senza il rilascio di una copia autentica, possa danneggiare i possessori dell'assegno che, fattane entro il termine stabilito la regolarizzazione fiscale, potrepbero agire esecutivamente in via di regresso.

Nell'articolo 1 del disegno di legge del senatore Trabucchi si provvede opportunamente ad eliminare tale inconveniente mediante il rilascio al portatore di una copia autentica deil'assegno.

Il relatore, tuttavia, ritiene che l'articolo medesimo possa, ancor più utilmente, essere emendato tenendo conto delle seguenti osservazioni.

Gli ufficiali pubblici che sono abilitati a levare il protesto sono già indicati nelle leggi interne vigenti. E poichè nel secondo allegato alla Convenzione di Ginevra su citata, è stabilito che tali pubblici ufficiali possono essere indicati con legge interna, è preferibile non inserire ora una disposizione che potrebbe sembrare limitativa. Basta, pertanto, la semplice indicazione che il protesto deve essere levato dal pubblico ufficiale, il quale, poi, non deve fare valutazione dei fatti, per stabilire se vi sia l'esistenza di un reato. Egli sa già che il solo fatto della devata del protesto per mancanza di copertura, integra la generica di un reato ed è senz'altro obbligato, dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, a fare rapporto al magistrato, che è il solo competente a giudicare se, oltre la generica, vi siano tutti gli altri elementi per irrogare la sanzione punitiva.

Circa talı sanzioni il relatore ritiene necessario che una copia dell'assegno e dell'atto di protesto sia inviata all'ufficio del Registro per l'accertamento della contravvenzione fiscale.

Deve anche essere emendato l'ultimo comma dell'articolo 1 del progetto in esame, in quanto ciò che è indispensabile evitare è la valida circolazione del titolo, non già il compimento (se pure poco prevedibile) di altre operazioni, per esempio una garanzia, che taluno accetti pur sapendo che l'assegno ha copertura soltanto parziale. Basta, pertanto, ai fini della legge, dichiarare nulla la girata fatta sull'originale dopo l'annotazione del pubblico ufficiale.

14° SEDUTA (17 dicembre 1954)

Nell'articolo 2 del progetto Trabucchi occorre sostituire il termine di quindici giorni, per la regolarizzazione fiscale dell'assegno, con quello di trenta giorni, che è già fissato dalla legge 18 luglio 1949, n. 530.

Occorrerebbe, infine, aggiungere un nuovo articolo per colpire più adeguatamente coloro

i quali (come sopra si è accennato) infrangono la fede pubblica, dimostrando, fra l'altro, la insufficienza delle sanzioni punitive vigenti.

Il relatore, pertanto, ritiene che il testo del disegno di legge debba essere emendato come segue:

Art. 1.

All'articolo 63 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti i commi seguenti:

« Il notaro, l'ufficiale giudiziario od il segretario comunale che, elevando il protesto di un assegno bancario, accerta l'esistenza di un fatto che ritiene costituisca reato secondo le disposizioni di cui agli articoli 116 e 117, deve fare una copia dell'assegno protestato prima di trasmetterlo all'Autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 2 del Codice di procedura penale. La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano compreso il protesto se è scritto sul titolo o sull'allungamento; essa deve indicare fin dove arriva.

« La copia è autenticata dal notaro, dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale che ha elevato il protesto, e nell'autenticazione deve essere fatta menzione del fatto che si rilascia in esecuzione dell'obbligo di consegnare il titolo originale all'Autorità giudiziaria.

« Del rilascio della copia, il notaro, l'ufficiale giudiziario od il segretario comunale deve fare annotazione dopo l'ultima girata od annotazione sul titolo originale o sul duplicato, che è stato presentato per il protesto, se il protesto è stato fatto per atto separato; dopo il protesto se questo è stato fatto sul titolo o sul duplicato o sull'allungamento.

« Dal momento in cui viene rilasciata la copia, questa, ad ogni effetto, è sostituita all'originale, sia come titolo di credito, sia come titolo esecutivo. Qualsiasi operazione fatta sull'originale dopo il rilascio della copia è nulla ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 119 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

Art. 1.

All'articolo 63 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il pubblico ufficiale, che ha levato il protesto, deve, unitamente al rapporto prescritto dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmettere all'Autorità giudiziaria l'assegno protestato. Egli deve, inoltre, rilasciare al portatore dell'assegno una copia autentica facendo menzione dell'Autorità giudiziaria alla quale è stato trasmesso il titolo originale e trasmettere altra copia, certificata conforme all'assegno e all'atto di protesto, all'ufficio del Registro competente per l'accertamento della contravvenzione fiscale.

« Del rilascio della copia autentica il pubblico ufficiale deve fare annotazione dopo l'ultima girata sul titolo originale o sul duplicato, che è stato presentato per il protesto.

« La copia autentica sostituisce ad ogni effetto il titolo originale. La girata fatta sull'originale dopo l'annotazione del pubblico ufficiale è nulla ».

Art. 2.

Identico.

14° SEDUTA (17 dicembre 1954)

« Il possessore di un assegno bancario, nel caso del numero 2 dell'articolo 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno irregolare nei requisiti del bollo, o la copia dello stesso rilasciata dall'ufficiale che dopo elevato il protesto abbia consegnato l'assegno all'Autorità giudiziaria, all'ufficio del Registro per la regolarizzazione, col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di giorni quindici dalla data di presentazione dell'assegno per il pagamento ».

« Il possessore di un assegno bancario, nel caso indicato nel primo comma dell'articolo 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione, esibire l'assegno irregolare nei requisiti del bollo, o la copia rilasciata a norma del primo comma dell'articolo 1, all'ufficio del Registro per la regolarizzazione, col pagamento della sola tassa graduale di bollo ».

Art. 3.

L'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente:

- « Chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 5.000 a lire 400.000, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore.
- «È punito con la multa da lire 5.000 a lire 200.000, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore:
- 1) chiunque emette un assegno bancario senza avere avuto dal trattario l'autorizzazione;
- 2) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 5) dell'articolo 1 e dell'articolo 11;
- 3) chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 6.
- « Se il colpevole, nei casi prevedibili nel primo comma e nel n. 2) del secondo comma, fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena ».

Art. 4.

Identico.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SPALLINO. Nell'articolo 1 del testo proposto dal relatore è detto che il pubblico ufficiale deve rilasciare al portatore dell'assegno protestato una copia autentica e inoltre trasmettere un'altra copia, certificata conforme all'assegno e all'atto di protesto, all'ufficio del Registro competente per l'accertamento della contravvenzione fiscale. La spesa di questa nuova procedura chi dovrà sostenerla? A carico del richiedente non dovrebbe essere perchè la emissione delle copie è un obbligo stabilito dalla legge per il pubblico ufficiale. Deve essere a carico del debitore? O le copie dovranno essere rilasciate d'ufficio? Mi sembra opportuno che questo punto sia chiarito.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Spallino è quanto mai fondata. Infatti una persona che ha ricevuto un assegno a vuoto già subisce un danno; quando porta l'assegno alla banca, ed esso viene protestato, deve pagare le spese di protesto: ecco dunque un secondo danno. Mi sembra inopportuno con questo disegno di legge aggiungere un terzo danno, derivante dal dover necessariamente ottenere una copia autentica dell'assegno perchè l'originale viene sequestrato.

Il relatore ha poi modificato il primitivo testo dell'articolo 1, inserendovi la trasmissione di una copia all'ufficio del Registro competente per l'accertamento della contravvenzione fiscale. In verità la contravvenzione fiscale mi sembra non strettamente collegata con l'emissione di un assegno a vuoto. Poichè non è detto che in ogni caso ci sia la contravvenzione fiscale, l'obbligo della trasmissione mi sembra non proporzionato alla realtà. Effettivamente oggi c'è una circolazione di assegni che sostituisce quella delle cambiali e qui siamo di fronte a una situazione che ha rilevanza fiscale, ma non so per quale ragione si debba stabilire in ogni caso una presunzione di contravvenzione fiscale.

AZARA, relatore. Normalmente gli assegni regolari e coperti non portano alcuna di tali conseguenze. Ma in questo caso ci troviamo nel campo dell'assegno a vuoto. Se nell'articolo 1 disponessimo in modo diverso, molti casi sfuggirebbero alla regolarizzazione fiscale e noi faremmo perdere all'Erario somme che

potrebbero essere rilevanti senza alcun profitto per le parti. Questa è la ragione di opportunità legislativa per cui ho proposto che sia obbligatoria la trasmissione di una copia all'ufficio del Registro.

PIOLA. Sono del parere che le spese dovrebbero essere a carico di chi sarebbe condannato alle spese di giustizia nel processo; il pubblico ufficiale, quindi, anticiperebbe la somma.

Per quanto riguarda la trasmissione di una copia all'ufficio del Registro, essa non mi sembra necessaria quando non vi sia contravvenzione alla legge sul bollo. Il pubblico ufficiale vedrà se esiste contravvenzione alle norme sul bollo e si regolerà in conseguenza circa la trasmissione dell'ufficio del Registro. Propongo quindi di aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 1 le parole: « se in contravvenzione alle norme della legge sul bollo ».

Il relatore ha inoltre ritenuto opportuno di sopprimere nel primo capoverso le parole: « accerta l'esistenza di un fatto che ritiene costituisca reato secondo le disposizioni di cui agli articoli 116 e 117 ». La soppressione mi sembra inopportuna, perchè non è necessario fare le copie quando non c'è assegno a vuoto. Infatti se non c'è reato, a quale scopo si stabilirebbe tutta la procedura dell'articolo 1? Se non c'è la provvista e la Banca dichiara di non pagare, il pubblico ufficiale accerta l'esistenza di un reato; ma se la Banca non paga per un altro motivo, per esempio per ordine del suo cliente, perchè seguire la stessa procedura che si segue in caso di reato?

AZARA, relatore. Noi non possiamo dare all'ufficiale giudiziario la facoltà di fare indagini, di accertare se vi sia dolo o no, ecc. Al pubblico ufficiale basta che la Banca dichiari di non aver fondi e che quindi l'assegno sia stato emesso a vuoto.

PIOLA. Ma le ragioni per cui si può levare il protesto sono infinite e per molte di esse le copie e la trasmissione non sono assolutamente necessarie; a ragione, quindi, il senatore proponente limitava l'applicazione di queste disposizioni ai casi degli articoli 116 e 117.

2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

14^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che la dizione adottata in questo punto dal relatore sia troppo generica: sembrerebbe applicarsi ai protesti levati per qualsiasi motivo.

MAGLIANO. Sono d'accordo col senatore Piola. Noi vogliamo colpire coloro che si avvalgono di assegni a vuoto per una circolazione fittizia e talvolta truffaldina. Bisognerebbe specificare nel disegno di legge che solo quando il protesto è levato per mancanza di provvista si fanno tutte le successive operazioni contemplate all'articolo 1.

Io mi preoccupo anche di tutto il lavoro materiale che comporta l'emissione di queste copie, la loro trasmissione ecc. Sarei del parere di limitare queste formalità a quei casi in cui una parte richieda, per sue necessità, questi adempimenti.

Per quanto riguarda le contravvenzioni, poichè, ai sensi dell'articolo 2, l'assegno deve essere presentato all'ufficio del Registro entro trenta giorni, sarà appunto l'ufficio del Registro ad elevare la contravvenzione quando l'assegno bancario sia irregolare.

PRESIDENTE. Su quest'ultimo punto riguardante le contravvenzioni, le disposizioni tributarie dicono (articolo 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) che la validità dell'assegno bancario non è subordinata alle disposizioni sul bollo; esso tuttavia, se non è stato regolarmente bollato, non ha la qualità di titolo esecutivo.

L'articolo 119 dello stesso decreto recita:

« Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'articolo 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del Registro per la regolazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione della'ssegno per il pagamento.

« In tal caso l'ufficio del Registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente ».

Ora, in contrasto con tutte queste disposizioni, noi andremmo ad affermare l'obbligo di trasmissione all'ufficio del Registro, per il quale non c'è alcun motivo, perchè se colui che

ha ricevuto un assegno a vuoto si rassegna, per quale ragione dobbiamo complicare le cose e obbligare a regolarizzare l'assegno? Quindi pregherei il relatore di non voler essere più fiscale di quanto è attualmente la legge.

Vi è poi un altro punto relativo all'obbligo del rilascio delle copie. Qui mi pare che l'osservazione del senatore Magliano non possa essere accettata, perchè se prevediamo che la trasmissione dell'assegno sia fatta immediatamente, è evidente che non vi è la possibilità per il pubblico ufficiale di rilasciare successivamente la copia, perchè ormai l'assegno è passato nelle mani dell'Autorità giudiziaria; per cui a rilasciare la copia dovrebbe essere l'Autorità giudiziaria, il che porterebbe notevoli complicazioni.

SPALLINO. Vorrei riprendere il discorso dal punto in cui l'ha lasciato il Presidente nel suo primo intervento, e vorrei chiedergli (dato che è stato autorevole vice presidente della Commissione finanze e tesoro) se queste copie vanno fatte in bollo o in carta semplice.

PRESIDENTE. In bollo.

SPALLINO. Non lo so, qui siamo in materia penale, ed è cosa da accertare, perchè evidentemente incide notevolmente sul costo. Perciò propongo che le copie siano rilasciate gratuitamente o quanto meno con una spesa minima, perchè altrimenti si andrebbe a gravare di una notevole spesa chi ha ricevuto un assegno a vuoto.

È stato osservato dal senatore Magliano che il testo proposto dall'onorevole relatore, per quel che riguarda la trasmissione della copia all'ufficio del Registro per l'accertamento della contravvenzione fiscale, è in contrasto con la disposizione dell'articolo 2 dello stesso testo, dove è detto: « Il possessore di un assegno bancario, nel caso indicato nel primo comma dell'articolo 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione, esibire l'assegno irregolare nei requisiti del bollo, o la copia rilasciata a norma del primo comma dell'articolo 1, all'ufficio del Registro per la regolarizzazione, col pagamento della sola tassa graduale di bollo ».

14^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

Ora, perchè vogliamo far subito elevare dall'ufficio del Registro una contravvenzione quando ci sono trenta giorni per regolarizzare l'assegno? Bisogna dunque mutare la disposizione: non contravvenzione, ma invito a regolarizzare.

PRESIDENTE. Non è necessario.

SPALLINO. Non è necessario accertare la contravvenzione fiscale, perchè se il possessore vuole servirsi dell'assegno lo fa regolarizzare all'ufficio del Registro.

AZARA, relatore. Ma si tratta della copia e non dell'assegno.

SPALLINO. L'articolo 2 dice: « Il possessore di un assegno... per esercitare i suo diritti di regresso, deve... esibire l'assegno irregolare nei requisiti del bollo, o la copia... all'ufficio del Registro, per la regolarizzazione... ». Quindi in sostanza la cosa non cambia.

AZARA, relatore. In pratica, l'assegno irregolare senza copertura viene preso e mandato immediatamente all'Autorità giudiziaria. (Interruzione del senatore Spallino).

Vi è però la copia che ha tutti gli effetti del titolo originario. Il titolo originario, ripeto, si trova presso il magistrato per l'accertamento del reato, per cui quella che circola è eventualmente la copia.

SPALLINO. È stato osservato che se il possessore non si serve dell'assegno non ha l'obbligo di regolarizzare e di mettere l'ufficio del Registro in condizioni di accertare la contravvenzione fiscale. Se si vuol servire dell'assegno, la legge prescrive che l'assegno dev'essere regolare dal punto di vista del bollo.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'esistenza di un fatto che costituisca reato, io sono molto perplesso, perchè l'articolo 1 proposto dal senatore Trabucchi vorrebbe affidare al notaro, all'ufficiale giudiziario o al segretario comunale la gravissima responsabilità di accertare l'esistenza del reato. Concordo con la sostanza delle osservazioni fatte dal senatoro Piola: non tutti gli assegni infatti vengono protestati per la mancanza della coper-

tura presso la banca; ci possono essere tanti altri motivi del protesto. Bisognerebbe dunque rivedere la disposizione, alla luce di queste diverse esigenze.

PRESIDENTE. Quando ci si trova di fronte all'ordine di non pagare un assegno bancario, viene levato il protesto, anche se non vi è reato: ci potrà essere una truffa, ma non c'è il reato di emissione di assegno a vuoto. In questo caso perchè dovremmo disporre la trasmissione del protesto? Dobbiamo disporre la trasmissione del protesto quando ci sia un reato. Non dobbiamo aggravare nè le parti, nè gli uffici.

AZARA, relatore. Ma con questo criterio la legge è perfettamente inutile. Se non la volete approvare, posso essere d'accordo, ma se si deve approvare, deve essere fatta in modo tale che serva ad eliminare gl'inconvenienti lamentati. L'unico emendamento che propongo di apportare all'articolo 1 consiste nell'aggiungere, dopo le parole: « Deve, inoltre, » le altre: « quando il protesto sia levato per mancanza di copertura ».

PICCHIOTTI. Premesso che avrei preferito che non si apportassero queste innovazioni in materia di assegni bancari, ritengo opportuno che nell'articolo 1 del testo originario le parole: « accerta l'esistenza di un fatto che ritiene costituisca reato » siano sostituite con le altre: « accerta l'insolvenza ».

SPALLINO. È un concetto diverso, perchè l'insolvenza porta al fallimento.

CEMMI. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Spallino circa le spese del rilascio delle copie, debbo dire che la copia è richiesta nell'interesse della parte e non interessa gli uffici penali.

SPALLINO. No, è obbligatoria per legge.

CEMMI. È obbligatoria in quanto se ne può servire il possessore, non avendo più l'assegno.

Per quanto riguarda poi l'esistenza di un fatto che costituisca reato, penso che non pos-

14° SEDUTA (17 dicembre 1954)

siamo dare al notaro, all'ufficiale giudiziario o al segretario comunale la responsabilità di compiere questo accertamento in sostituzione dell'autorità competente. Quindi penso che quanto meno debba modificarsi la disposizione dicendo: «in caso di protesto per mancanza di copertura».

NACUCCHI. Molte possono essere le ragioni per cui un ufficiale giudiziario, ad esempio, può levare il protesto. Vi può essere anche l'ipotesi della perdita o dello smarrimento di un assegno bancario oppure di un furto. È necessario dunque che l'articolo sia più chiaro. Opportuno mi pare l'emendamento proposto poco fa dal relatore. Io proporrei, anche per mettere in relazione l'emendamento con la disposizione dell'articolo 3, questa nuova dizione: « Il pubblico ufficiale, che ha levato il protesto per mancanza di provvista o di disponibilità della valuta indicata nell'assegno, deve...». Aggiungo la parola « disponibilità », perchè nell'articolo 3 si prevede il caso dei fondi usati altrimenti dopo il rilascio dell'assegno.

Circa il rilascio delle copie, penso che sarebbe utile aggiungere che tale rilascio sia da effettuarsi da parte del pubblico ufficiale, a richiesta del portatore, perchè se l'attuale possessore dell'assegno non lo richiede, è inutile imporre al pubblico ufficiale l'obbligo di rilasciare la copia, anche a cagione della spesa, come ha accennato il senatore Piola.

Presidenza del Vice Presidente PANNULLO

(Segue NACUCCHI). Inoltre ritengo che il pubblico ufficiale debba trasmettere una copia all'ufficio del Registro competente, per l'accertamento della contravvenzione fiscale, soltanto quando ci sia materia di contravvenzione.

ROMANO. La tesi sostenuta dal senatore Spallino sul rilascio gratuito della copia dell'assegno non mi pare giusta, perchè il rilascio è effettuato al di fuori dell'Autorità giudiziaria e quando non si sa ancora se abbia avuto inizio l'azione penale. Non si può aderire alla tesi di rilasciare la copia in carta semplice, come non si può dire che la copia

debba essere rilasciata semplicemente ai fini penali.

Altra considerazione è che, mentre nell'articolo 1 del proponente si richiede troppo al notaio, all'ufficiale giudiziario o al segretario comunale, i quali addirittura debbono procedere all'accertamento di un reato, nell'articolo 1 proposto dal relatore non si richiede loro niente. Io quindi aderisco al concetto che almeno venga constatato, da parte di questi pubblici ufficiali, il presupposto dell'eventuale esistenza del reato.

AZARA, relatore. Io ho già proposto un emendamento nel senso di aggiungere le parole: «il pubblico ufficiale, che ha elevato il protesto per mancanza di copertura », col quale emendamento mi pare che si tolgano tutti i dubbi. Io credo che con quest'unico emendamento il resto delle disposizioni possa rimanere inalterato: infatti noi vogliamo disciplinare la materia degli assegni a vuoto non soltanto per le loro conseguenze di carattere penale, ma anche per altri inconvenienti, come, ad esempio, che il notaio, l'ufficiale giudiziario o il segretario comunale e le stesse parti operino tra di loro, non dirò per nascondere il reato, ma con trattative che dal punto di vista giuridico e morale non si possono ammettere. Volendo fare altre modificazioni svuoteremmo completamente di contenuto il provvedimento così da renderlo perfettamente inutile.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Il presupposto del progetto di legge del senatore Trabucchi è in una circolare del Ministero, il quale, preoccupato della materia riguardante la circolazione degli assegni a vuoto, richiamò i notai e gli ufficiali giudiziari alla osservanza dell'obbligo di trasmettere all'Autorità giudiziaria gli assegni protestati che costituiscano la prova documentale del reato previsto dall'articolo 116, n. 2, della legge sull'assegno. Sicchè è chiaro che tutta la materia della legge prende le mosse dall'articolo 3, più che dagli articoli 1 e 2, i quali articoli 1 e 2 non fanno che regolare preventivamente quello che si dovrà fare nei casi di ricorso degli estremi di cui all'articolo 116.

Se un assegno è stato emesso, come suol dirsi, a vuoto, la Banca alla quale è presentato

14^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

per il pagamento avverte che non ha i fondi. Ora, il fatto di non avere i fondi può dipendere da due cause: o dalla mancanza della copertura nel momento in cui l'assegno è stato staccato, o dal fatto che il depositante, dopo aver rilasciato l'assegno, abbia ritirato i fondi che sarebbero sufficienti per la copertura e il pagamento dell'assegno. Il reato, in questi casi, vale a dire nel caso dell'emissione di un assegno a vuoto o reso vuoto, sussiste, e sussiste come fatto. Naturalmente non può essere accertato che dall'organo competente, ossia dall'Autorità giudiziaria.

I compiti del pubblico ufficiale consistono in due adempimenti: il primo è la trasmissione del titolo originario all'Autorità giudiziaria per l'accertamento del reato; l'altro consiste nel fornire, nei casi in cui questo sia nell'interesse del portatore dell'assegno, i documenti che occorrono. In questo caso evidentemente il pubblico ufficiale funziona da cancelleria. Quindi, il rilascio di queste copie, le quali possono essere richieste unicamente allo scopo di servirsene a tutti gli effetti di legge, deve avvenire nelle forme ordinarie della cancelleria: a richiesta.

E chiaro che la richiesta da parte dell'interessato, cioè del portatore, può essere logica soltanto nei casi in cui il protesto sia stato levato per mancanza di copertura; altrimenti si comprende perfettamente che lo sviluppo ulteriore della procedura non rientra più nello scopo di questa legge.

AZARA, relatore. Io accetterei anche di aggiungere nell'articolo 1, dopo le parole « deve inoltre », le altre « su richiesta del portatore ». L'unico interessato a far circolare il titolo è il portatore, quindi l'emendamento può essere chiarificatore della disposizione.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia. Poichè ritengo che la questione che forma oggetto del disegno di legge debba essere sottoposta ad uno studio più approfondito da parte della Commissione, suggerirei di chiudere questa mattina la discussione generale, rinviando l'esame degli articoli ad altra seduta.

CEMMI. Vorrei sapere con precisione come si può presentare la richiesta della copia dell'assegno protestato, perchè se il pubblico ufficiale deve trasmettere immediatamente l'assegno all'Autorità giudiziaria e se la richiesta giunge dopo un giorno, non c'è più la possibilità di fare la copia.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ogni qualvolta la richiesta venga presentata dopo la trasmissione, è l'Autorità giudiziaria che provvede.

PIOLA. Rimanendo nell'ambito della discussione generale, dichiaro di aderire senz'altro alla proposta dell'onorevole Guardasigilli, poichè anch'io sono dell'avviso che l'esame del disegno di legge debba essere approfondito essendo la materia estremamente complessa; altrimenti si potrebbe suscitare un vespaio in norme precedenti che vanno studiate più attentamente di quanto abbiamo potuto fare oggi.

Continuando la discussione generale, aggiungerei che l'obbligo del pubblico ufficiale di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria esiste già nella legge, e non c'è pertanto alcun motivo di reiterarlo. Bene ha fatto il Ministro guardasigilli con la sua circolare a richiamare i pubblici ufficiali all'osservanza del loro dovere, ed io non vedo perchè si debba fare una legge speciale per confermare questo obbligo che è già sancito per legge.

In definitiva questo progetto ha due finalità: una è quella dell'aggravamento delle pene, a cui provvede l'articolo 3 sul quale la Commissione deve portare il suo attento esame poichè si tratta del precipuo scopo del provvedimento; l'altra è quella di mettere in grado il possessore del titolo di valersi del titolo medesimo. Quando, pertanto, gli articoli 1 e 2 fossero conglobati in un'unica e semplice norma, per cui si debba rilasciare la copia a chi la richiede, i due fini della legge sarebbero conseguiti.

Concludendo, ribadisco la mia adesione alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Guardasigilli; comunque, ripeto, se si dovesse continuare la discussione, prego la Commissione di esaminare se non sia il caso di semplificare queste norme, la maggior parte delle quali sono superflue in quanto già contenute nella legge vigente.

14^a SEDUTA (17 dicembre 1954)

SPALLINO. Vorrei essere ancora più preciso dell'onorevole Piola, quando ha dichiarato di aderire alla proposta avanzata opportunamente dal Ministro guardasigilli; vorrei cioè fare una proposta formale di rinvio con la viva preghiera — in ordine alla formulazione definitiva degli articoli del disegno di legge — di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni fatte questa mattina in merito ad alcune manchevolezze del provvedimento, per apportarvi quegli emendamenti che si riterranno opportuni.

AZARA, relatore. Anch'io mi dichiaro favorevole alla proposta di rinvio e prego i colleghi e l'onorevole Ministro di voler fare conoscere tempestivamente gli emendamenti che intendessero di proporre.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto in votazione la proposta di rinvio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott Mario Caroni

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari